

Pubblicato il 03/08/2022

N. 05046/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08461/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2022, proposto da

Comune di Piedimonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schinina', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della nota dell'8 maggio 2022, recante “D.M.2dicembre2021, n.343 –Avviso pubblico prot.n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione2– Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente3 –Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 : “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea– Next Generation EU. CUP:D12C22000130006. Comunicazione di esclusione dalla procedura.” (doc. 1);
- Della nota, ove occorra, del 9.6.2022, recante “Riscontro nota del 16 maggio 2022, prot. n. 32966.” di comunicazione di diniego dell'accoglimento delle controdeduzioni del Comune e conferma dell'esclusione dalla procedura (doc. 2);
- Della graduatoria pubblicata sul portale web della procedura <https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/> (doc. 3)
- Di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque connesso a quelli impugnati, anche se di contenuti ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Comune di Benevento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che ai sensi dell'art.3 D.L. 85/2022 “*Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le Amministrazioni Centrali titolari degli interventi*

previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77", con la conseguenza che, nel caso in esame, parte necessaria è il Ministero dell'Istruzione, al quale il ricorso è stato notificato, in quanto titolare dell'intervento in questione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto legge n. 85/2022, *"In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR"*;

Visto l'art. 125, comma 2, c.p.a. che prevede che: *"In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure"*;

Atteso che la ratio della predetta disciplina processuale speciale è quella di favorire l'iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell'instaurazione di eventuali contenziosi e anche nel caso in cui gli esiti dello stesso siano favorevoli al ricorrente;

Considerato che, pertanto, ai fini della decisione dell'istanza di sospensiva, il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare su tutti gli interessi coinvolti, tenendo in debita considerazione anche gli interessi propri della stazione appaltante e valutando, altresì, il

preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, nonché la coerenza della misura cautelare con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;

Rilevato che, di conseguenza, nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dell'iter realizzativo e che l'interesse del ricorrente appare recessivo rispetto a quello nazionale, anche in considerazione del fatto che questi può comunque usufruire, nel caso di esito favorevole del giudizio, della tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio;

Rilevato che, nella fattispecie in esame, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, sembrerebbero insussistenti i presupposti di legge per la concessione della tutela interinale, ed in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per come sopra evidenziato;

Considerato, altresì, che sembrerebbe non sussistere neppure il fumus di fondatezza, atteso che per l'art. 8 *“gli edifici con data di costruzione precedente all'anno 1952 devono essere stati sottoposti a verifica di interesse culturale”* e per l'art. 5 *“non sono ammesse a finanziamento: c) proposte incomplete oppure pervenute dopo il termine di scadenza dell'avviso, oppure non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente avviso”*;

Ritenuto, peraltro, che le questioni poste con il ricorso richiedono approfondimenti in sede di merito che può essere fissato al 6 dicembre 2022;

Ritenuto che occorra, comunque, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugunate;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Ministero:
- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;
 - d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - e.- assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla

quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza cautelare.

Ordina gli incumbenti di cui sopra.

Fissa l'udienza di merito al 6 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO